



# COMUNE DI SANTA MARINA

## Provincia di Salerno

*Ordinanza Sindacale*

*Telefono/fax 0974989811*

*Email: sindaco@comune.santamarina.sa.it*

**Copia**

Ord. n. 23 del 10-04-2020

**OGGETTO: Misure urgenti per la prevenzione del rischio epidemiologico Covid - 2019**

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione del rischio epidemiologico Covid - 2019

PREMESSO:

- Che con d.l. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti per evitare il diffondersi del COVID-19 con lo scopo di evitare il diffondersi dell'epidemia
- Che a tal fine nei Comuni o nelle zone nei quali risulta positiva almeno una persona per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona pervenuta da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
- Che tra le misure da adottare sono previsti i divieti di allontanamento dai Comuni o dall'aree interessate da parte di tutti gli individui con relativi pure divieti di accessi;

ATTESO:

- Che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessario misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi come da DPCM del 9 marzo 2020;
- Che per l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere praticamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale con DPCM del di 11 marzo 2020 sono state adottate misure ancora più rigorose e ferree con sospensione delle attività, fatta eccezione per i generi alimentari e di prima necessità;
- Che l'estensione al territorio nazionale di tali misure comporta assumere informazioni su tutti i cittadini in accesso in questo territorio comunale;

CONSIDERATO che dalla sospensione delle attività nel territorio nazionale può derivare un flusso di avventizi in questo Comune non identificato per provenienza e per frequentazioni;

CONSIDERATO che nel Comune di Santa Marina sono vietate le attività edilizie e ogni altro cantiere relativo a lavori pubblici o privato nonché tutte le attività lavorative;

Considerato che è vietato raggiungere le seconde abitazioni da parte di persone residenti in altro Comune;

Dato atto che con propria ordinanza n. 22 del 04.4.2020 sono state impartite disposizioni in materia di utilizzo delle strutture alberghiere e spostamenti del personale sanitario;  
Preso atto che nel comune sono, allo stato, aperte poche strutture alberghiere il che facilita l'azione di controllo e che si rende pertanto opportuno dettare regole meno restrittive  
VISTO l'art.2 del d.l. n° 6 del 23 febbraio 2020;  
VISTI gli artt. 7 bis e 50 d.lgs. n° 267/2000:  
A parziale rettifica dell'ordinanza n. 22 del 04.4.2020

#### **ORDINA**

Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19

1) E' VIETATO senza l'assenso del Comune dare alloggio presso le strutture alberghiere e presso qualsiasi altra struttura ricettiva a persone che si trovano sul territorio comunale per motivi diversi da quelli previsti dal DPCM dell' 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del ministro della salute 22 marzo 2020

2) I titolari delle strutture in parola dovranno preventivamente comunicare al comune le generalità delle persone alloggiate

3) E' VIETATO al personale sanitario, che rientra dai turni di lavoro presso strutture sanitarie e a tutti i familiari conviventi uscire dalla propria abitazione per motivi diversi da quelli lavorativi :

I servizi sociali del Comune sono onerati laddove richiesti:

- Di consegnare al domicilio del predetto personale e dei loro familiari conviventi i beni di prima necessità.
- Di fornire loro alloggio, a spese del comune, presso le strutture alberghiere comunali al fine di prevenire rischi di contagio ai propri familiari conviventi quivi residenti .

#### **AVVERTE**

Che ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art.650 codice penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

#### **MANDA**

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza;

#### **COMUNICA**

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, mediante la divulgazione pubblica con affissione in tutti i luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**  
Ing. Giovanni FORTUNATO

Il Sindaco  
FORTUNATO Giovanni (\*)

---

E' copia conforme all'originale

Il Sindaco  
FORTUNATO Giovanni (\*)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio, n.307, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10-04-2020 al 25-04-2020

Data 10-04-2020

Il Sindaco  
FORTUNATO Giovanni (\*)

(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993